

Parte V DPGR 4 febbraio 2004, n. 7/R *

*Regolamento regionale di attuazione
degli articoli 22 bis e 22 ter
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro)
in materia di incontro fra domanda e offerta
di lavoro ed avviamento a selezione
nella pubblica amministrazione*

* Il testo originale è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 10 febbraio 2004, parte prima.

DPGR 4 febbraio 2004, n. 7/R

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che prevedono l'adozione di apposito regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro e di avviamento a selezione nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 21 gennaio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione dei citati articoli 22 bis e 22 ter;

EMANA

il seguente Regolamento:

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Trattamento dati personali

Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONTRO FRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

Capo I - ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO PER L'IMPIEGO

- Art. 4 - Compiti e funzioni del servizio per l'impiego

Capo II - GESTIONE DELL'ELENCO ANAGRAFICO E DELLA SCHEDA PROFESSIONALE

- Art. 5 - Elenco anagrafico
- Art. 6 - Inserimento e aggiornamento dei dati dell'elenco anagrafico
- Art. 7 - Cancellazione dall'elenco anagrafico
- Art. 8 - Domicilio del lavoratore
- Art. 9 - Scheda professionale
- Art. 10 - Classificazione dei lavoratori
- Art. 11 - Acquisizione delle informazioni

Capo III - STATO DI DISOCCUPAZIONE

- Art. 12 - Dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione
- Art. 13 - Disponibilità ad una occupazione
- Art. 14 - Colloquio di orientamento
- Art. 15 - Conservazione dello stato di disoccupazione
- Art. 16 - Perdita dello stato di disoccupazione
- Art. 17 - Sospensione dello stato di disoccupazione
- Art. 18 - Durata dello stato di disoccupazione
- Art. 19 - Certificazione e verifica dello stato di disoccupazione

Capo IV - ASSUNZIONE DEI LAVORATORI

- Art. 20 - Disposizioni generali
- Art. 21 - Obblighi di comunicazione contestuale per i datori di lavoro
- Art. 22 - Altre comunicazioni
- Art. 23 - Disposizioni per particolari soggetti
- Art. 24 - Decorrenza degli obblighi di comunicazione

Capo V - LAVORATORI DISABILI

- Art. 25 - Disposizioni generali
- Art. 26 - Dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione
- Art. 27 - Accertamento dello stato di disoccupazione

Capo VI - LAVORATORI IN MOBILITA', STRANIERI, DETENUTI ED INTERNATI

- Art. 28 - Disposizioni particolari per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
- Art. 29 - Disposizioni particolari per i lavoratori stranieri
- Art. 30 - Disposizioni particolari per i detenuti e gli internati

Titolo III - AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I - AVVIAMENTO A SELEZIONE EFFETTUATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Art. 31 - Ambito di applicazione
- Art. 32 - Pubblicità delle offerte di lavoro

- Art. 33 - Presentazione delle domande
- Art. 34 - Formazione della graduatoria
- Art. 35 - Validità della graduatoria
- Art. 36 - Casi di decadenza dalla graduatoria
- Art. 37 - Convocazione alle prove selettive
- Art. 38 - Selezione
- Art. 39 - Assunzione ed obblighi di comunicazione
- Art. 40 - Assunzione per motivi d'urgenza

Capo II - AVVIAMENTO A SELEZIONE EFFETTUATO DAL SERVIZIO PER L'IMPIEGO

- Art. 41 - Richiesta di selezione al servizio per l'impiego
- Art. 42 - Procedura per la formazione della graduatoria
- Art. 43 - Norma di rinvio

Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 44 - Trasferimento d'ufficio nell'elenco anagrafico dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
- Art. 45 - Anzianità per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n.407
- Art. 46 - Dipendenti sospesi temporaneamente dalle imprese
- Art. 47 - Avviamento numerico nella pubblica amministrazione

ALLEGATO A

Tabella (Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione - Criteri e parametri per la formazione delle graduatorie)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento la Regione, in attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizione per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59) al fine di assicurarne l'applicazione uniforme nel territorio regionale, e fornisce gli indirizzi operativi e gestionali per l'attivazione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, della scheda anagrafica, della scheda professionale e dei servizi di sostegno alla ricerca di una nuova occupazione per i cittadini in possesso dello stato di disoccupazione.

2. Il presente regolamento disciplina in particolare:

- a) i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
- b) gli indirizzi operativi per verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
- c) gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro e allo scopo di contrastare la disoccupazione;
- d) i criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni.
- e) la gestione delle liste speciali non espressamente abrogate dal d.lgs 181/2000.

Art. 2 - Definizioni

1. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale vigente, ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) servizi per l'impiego, i servizi pubblici di cui agli articoli 118, 119 e 120 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32);
- b) elenco anagrafico, l'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento emanato con d.p.r. 442/2000;
- c) scheda anagrafica, il modello di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori ex articolo 4, comma 3 del d.p.r. 442/2000);

- d) scheda professionale, il modello di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex articolo 5, comma 1 del d.p.r. 442/2000);
- e) stato di disoccupazione, la condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. 181/2000, ossia la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
- f) giovani, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del d.lgs. 181/2000;
- g) autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3 - Trattamento dati personali

1. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema regionale del lavoro.
2. Le province sono titolari del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati dei servizi per l'impiego.
3. I servizi per l'impiego sono responsabili del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati in loro possesso.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONTRO FRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

Capo I ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO PER L'IMPIEGO

Art. 4 - Compiti e funzioni del servizio per l'impiego

1. Il servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore è competente a:
 - a) compiere le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore;
 - b) gestire la scheda anagrafica e la scheda professionale del lavoratore;
 - c) attribuire la qualifica professionale al lavoratore secondo le modalità previste dalle normative nazionali e regionali;
 - d) assegnare al lavoratore la classe e la specifica di appartenenza, secondo le indicazioni dell'allegato D del d.m. lavoro e previdenza sociale 30 maggio 2001 e le qualifiche individuate con deliberazioni della Giunta regionale;
 - e) ricevere le dichiarazioni che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono avvalersi dei servizi all'impiego;
 - f) svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e regionali.

2. Il servizio per l'impiego adotta nell'ambito della normativa nazionale e regionale, ogni tipo di azione di politica attiva, al fine di prevenire la disoccupazione.

Capo II GESTIONE DELL'ELENCO ANAGRAFICO E DELLA SCHEDA PROFESSIONALE

Art. 5 - Elenco anagrafico

1. Sono inseriti nell'elenco anagrafico i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego.
2. Ciascun cittadino può richiedere di essere inserito nell'elenco anagrafico di un solo servizio per l'impiego indipendentemente dalla propria residenza.
3. Le informazioni riferite a ciascun lavoratore sono riportate nella scheda anagrafica.
4. Le caratteristiche e il contenuto della scheda anagrafica sono integrate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6 - Inserimento e aggiornamento dei dati dell'elenco anagrafico

1. L'elenco anagrafico è integrato e aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore.
2. L'elenco anagrafico è altresì integrato e aggiornato sulla base delle seguenti comunicazioni ricevute dal servizio per l'impiego:
 - a) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dai soggetti autorizzati a svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocamento del personale;
 - b) comunicazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo, effettuate dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);
 - c) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
 - d) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono una lista speciale.
3. Qualora le comunicazioni, in osservanza di specifica disposizione normativa, siano indirizzate ad un servizio per l'impiego diverso da quello nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore, questi provvede all'inserimento o all'aggiornamento dei dati dandone comunicazione al servizio per l'impiego competente che provvede alla loro validazione. In caso di inserimento il lavoratore sarà registrato quale "utente esterno".
4. Nel caso di inserimento o aggiornamento d'ufficio la scheda anagrafica è compilata sulla base delle risultanze documentali.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco anagrafico

1. I lavoratori rimangono inseriti nell'elenco anagrafico per tutta la durata

della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determina la cancellazione:

- a) richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
- b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentano al servizio per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
- c) decesso del lavoratore;
- d) per i lavoratori stranieri, scadenza del permesso di soggiorno o, in caso di perdita del lavoro anche per dimissioni, decorrenza di un periodo pari alla residua validità del permesso di soggiorno, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, e comunque non inferiore a sei mesi.

Art. 8 - Domicilio del lavoratore

1. I lavoratori che richiedano di essere inseriti nell'elenco anagrafico, qualora abbiano un domicilio diverso dalla residenza, rendono al servizio per l'impiego competente una dichiarazione contenente l'elezione di domicilio.
2. Qualsiasi variazione di domicilio è comunicata al servizio per l'impiego a cura del lavoratore interessato secondo le modalità definite nel comma 3.
3. Nel caso di variazione di domicilio, il lavoratore è tenuto a presentarsi al servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio; quest'ultimo richiede al servizio per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e alla scheda professionale del lavoratore ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.
4. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al comma 3.
5. Ogni comunicazione del servizio per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al servizio stesso sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9 - Scheda professionale

1. Il servizio per l'impiego competente redige e aggiorna la scheda professionale nella quale sono trascritte, oltre ai dati contenuti nella scheda anagrafica, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore e quelle relative alle disponibilità del medesimo.
2. Le caratteristiche ed il contenuto della scheda professionale sono integrate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il lavoratore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico, è tenuto a fornire una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la compilazione della scheda professionale.
4. Nel caso d'inserimento o aggiornamento d'ufficio nell'elenco anagrafico la scheda professionale è compilata sulla base delle risultanze documentali.
5. Il servizio per l'impiego territorialmente competente, su richiesta del lavoratore, rilascia copia della scheda professionale e della scheda anagrafica senza alcun onere per il lavoratore medesimo.

Art. 10 - Classificazione dei lavoratori

1. Al momento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico, il servizio per l'impiego attribuisce al lavoratore la qualifica e il profilo professionale che egli stesso dichiara, utilizzando la definizione e la codifica di cui all'allegato C del d. m. lavoro e previdenza sociale 30 maggio 2001, nonché le definizioni e le codifiche del repertorio regionale delle qualifiche professionali. In caso di inserimento d'ufficio la qualifica e il profilo professionale sono quelli riconosciuti al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.
2. Il servizio per l'impiego procede alla classificazione dei lavoratori secondo le classi e le specifiche di cui all'allegato D del d. m. lavoro e previdenza sociale 30 maggio 2001.

Art. 11 - Acquisizione delle informazioni

1. Il servizio per l'impiego competente acquisisce le informazioni da inserire nella scheda professionale individuale attraverso:
 - a) i dati disponibili nei propri archivi;
 - b) le informazioni fornite dal lavoratore;
 - c) le comunicazioni previste dal presente regolamento;
 - d) ogni altra comunicazione che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze formative e professionali;
 - e) le informazioni assunte di propria iniziativa.

Capo III

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Art. 12 - Dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione

1. Per comprovare lo stato di disoccupazione il lavoratore si presenta presso il servizio per l'impiego competente, e rilascia una autocertificazione da cui risulti:
 - a) di non essere attualmente impegnato in alcuna attività lavorativa o di svolgere una attività lavorativa qualora il reddito che ne deriva non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia, per l'anno fiscale in corso;
 - b) l'eventuale attività precedentemente svolta;
 - c) l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
2. Il lavoratore si impegna a comunicare al servizio per l'impiego competente il superamento del limite di reddito di cui al comma 1, lettera a) per l'anno in corso o per gli anni futuri.
3. La soglia di reddito di cui al comma 1, lettera a) non si applica ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
4. Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il servizio per l'impiego verifica la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione.
5. Il servizio per l'impiego dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti.

6. Il servizio per l'impiego informa esplicitamente il lavoratore sugli eventi che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

Art. 13 - Disponibilità ad una occupazione

1. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione, quanto disposto dal comma 3 in merito alla congruità dell'offerta di lavoro.

2. L'immediata disponibilità ad un'occupazione consiste nella disponibilità ad accettare una congrua offerta di lavoro.

3. L'offerta di lavoro di cui al comma 2 si ritiene congrua in presenza dei seguenti requisiti:

a) corrispondenza ad un profilo professionale equivalente a quello per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di servizio integrato di cui all'articolo 14, comma 3;

b) sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore e comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in sessanta minuti.

Art. 14 - Colloquio di orientamento

1. Il primo colloquio di orientamento è svolto dal servizio per l'impiego entro tre mesi dalla dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.

2. Nel corso del primo colloquio di orientamento il servizio per l'impiego:

a) accerta e registra le effettive disponibilità del lavoratore;

b) illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva di un lavoro;

c) prescrive obblighi di rappresentazione.

3. Al fine di rendere maggiormente efficienti i meccanismi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, il lavoratore e l'operatore del servizio per l'impiego sottoscrivono, entro e non oltre sessanta giorni dal primo colloquio, un patto di servizio integrato in cui sono riportate le risultanze del colloquio stesso. Mediante il patto di servizio integrato il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale che possono consistere in attività di orientamento, formazione, riqualificazione professionale, tirocinio e in ogni altra iniziativa proposta dal servizio per l'impiego volta a favorire l'integrazione professionale o a migliorare le possibilità di inserimento lavorativo.

Art. 15 - Conservazione dello stato di disoccupazione

1. Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso.

2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, entro il termine di trenta giorni dalla stessa, spetta al lavoratore dichiarare e documentare al servizio competente il mancato superamento del reddito minimo di cui al comma 1.

3. In caso di concorso di più tipologie di rapporti di lavoro si applica la soglia di reddito fissata per i lavoratori dipendenti o assimilati.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1 non trova applicazione per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

Art. 16 - Perdita dello stato di disoccupazione

1. La provincia con atto motivato dispone la perdita dello stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, a tempo indeterminato o determinato, o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine, o della missione, superiore almeno a otto mesi o quattro mesi se si tratta di giovani;
- b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, ai colloqui previsti;
- c) mancata sottoscrizione del patto di servizio integrato e mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale sottoscritto con il patto di servizio integrato di cui all'articolo 14, comma 3;
- d) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica.

2. Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato di cui al comma 1, lettera a), le dimissioni senza giusta causa rassegnate per più di due volte nel corso dell'anno solare.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di presentazione di cui al comma 1, lettera b), è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi adeguatamente motivati. È ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente.

4. Il lavoratore che ha accettato una proposta di lavoro che non superi il periodo di prova, non perde lo stato di disoccupazione e conserva l'anzianità precedentemente maturata.

5. Nel termine di dieci giorni dalla notifica, avverso il provvedimento provinciale è ammessa istanza di riesame alla provincia. L'istanza si intende respinta se la provincia non si pronuncia entro dieci giorni. L'efficacia del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione è sospesa dalla data della notifica a quella della pronuncia della provincia nel merito dell'istanza.

6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione, per effetto di un provvedimento definitivo della provincia rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" con la specifica "decaduto dallo stato di disoccupazione" per un periodo di dodici mesi, durante il quale non beneficia delle prestazioni fornite dal servizio per l'impiego.

7. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione, per effetto di un provvedimento definitivo della provincia, può essere iscritto come disoccupato negli elenchi anagrafici dei servizi per l'impiego della Toscana dopo dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento stesso.

8. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:

- a) stipula di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- b) stipula di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a otto mesi, o quattro se "giovani", tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale.

Art. 17 - Sospensione dello stato di disoccupazione

1. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, comporta una sospensione dello stato di disoccupazione nel caso in cui il reddito percepito dal lavoratore superi quello di cui all'articolo 15, comma 1.
2. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.
3. Una volta cessato il contratto di lavoro di cui al comma 1, la relativa anzianità riprende a decorrere d'ufficio.

Art. 18 - Durata dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione decorre dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1.
2. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.

Art. 19 - Certificazione e verifica dello stato di disoccupazione

1. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni rese mediante autocertificazione sottoscritte dall'interessato.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i servizi per l'impiego che procedano, su richiesta dell'amministrazione interessata, ad un controllo, anche a campione, sul contenuto della dichiarazione sostitutiva, rispondono sulla base delle risultanze d'ufficio.
3. Nei casi in cui la verifica riguardi l'attuazione di norme che facciano riferimento all'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, la corrispondenza va accertata con riguardo alla durata dello stato di disoccupazione, calcolata secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Capo IV ASSUNZIONE DEI LAVORATORI

Art. 20 - Disposizioni generali

1. I lavoratori regolarmente presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal loro inserimento nell'elenco anagrafico, possono essere assunti mediante assunzione diretta, per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici, salvo, per questi ultimi, l'obbligo di assunzione mediante concorso, ove prescritto dai rispettivi statuti.
2. Sono fatte salve le discipline speciali relative al collocamento dei lavoratori disabili, al reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, all'impiego di lavoratori italiani all'estero, nonché all'assunzione dei cittadini extracomunitari residenti all'estero.

Art. 21 - Obblighi di comunicazione contestuale per i datori di lavoro

1. I datori di lavoro pubblici e privati contestualmente all'assunzione comunicano al servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la

sede di lavoro, i seguenti dati:

- a) dati anagrafici del lavoratore;
- b) data di inizio del rapporto per i contratti a tempo indeterminato;
- c) data di inizio e di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, per il settore agricolo le giornate di lavoro previste;
- d) tipologia contrattuale;
- e) qualifica professionale;
- f) trattamento economico e normativo.

2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste anche in caso di instaurazione di rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, di assunzione di socio lavoratore di cooperativa, di associati in partecipazione con conferimento di prestazione lavorativa, di instaurazione di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza formativa ad essi assimilata.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere autocertificate.

4. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo nonché agli articoli 22 e 23 per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di consulente di lavoro e degli altri soggetti abilitati alla gestione e alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative.

6. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, le comunicazioni di cui al presente articolo nonché quelle di cui all'articolo 21 sono effettuate entro il primo giorno utile successivo.

Art. 22 - Altre comunicazioni

1. I datori di lavoro pubblici e privati comunicano entro cinque giorni al servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti circostanze:

- a) proroga del termine inizialmente fissato;
- b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- c) trasformazione da orario a tempo parziale a tempo pieno;
- d) trasformazione da orario a tempo pieno a tempo parziale;
- e) trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
- f) trasformazione del contratto di formazione e lavoro e di inserimento in contratto a tempo indeterminato;
- g) trasformazione del rapporto di tirocinio o di altra esperienza professionale in rapporto di lavoro subordinato;
- h) cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, qualora la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella

comunicata all'atto dell'assunzione o in occasione della comunicazione di eventuali proroghe;
 i) ogni altra ipotesi di trasformazione di un contratto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.

Art. 23 - Disposizioni per particolari soggetti

1. Al lavoro domestico e al lavoro agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
2. Le società di somministrazione di lavoro assolvono agli obblighi di comunicazione concernenti l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori, mediante comunicazione da inviarsi entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione al servizio per l'impiego competente, identificato in quello nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa.

Art. 24 - Decorrenza degli obblighi di comunicazione

1. Gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 21, 22 e 23, sono applicabili a partire dalla data stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4 bis, comma 7 del d.lgs. 181/2000.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continua ad operare la disciplina previgente, salvo quanto disposto dal comma 3.
3. Fino alla data di cui al comma 1, la comunicazione di assunzione dei lavoratori domestici e agricoli va effettuata entro cinque giorni dall'assunzione.
4. La comunicazione relativa ai lavoratori agricoli di cui al comma 3 può essere effettuata mediante documenti tratti dal registro d'impresa.

**Capo V
LAVORATORI DISABILI**

Art. 25 - Disposizioni generali

1. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme seguenti in materia di verifica e accertamento dello stato di disoccupazione.
2. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della l. 68/1999 alla data del 28 febbraio 2003 mantengono il diritto a godere del sistema protettivo individuato dalla medesima legge senza necessità di rendere la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Art. 26 - Dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione

1. I lavoratori che, trovandosi in una delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della l. 68/1999, intendano iscriversi nell'elenco previsto dall'articolo 8 della stessa legge, devono rendere la dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.
2. La dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione può essere rilasciata anche contestualmente all'istanza di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con la dichiarazione di cui al comma 1, il lavoratore disabile attesta:

- a) di non essere attualmente impegnato in alcuna attività lavorativa o di svolgere un'attività lavorativa qualora il reddito che ne deriva non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;
- b) di essere immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa conforme alle proprie capacità di lavoro.

4. Le province possono individuare peculiari modalità di resa della dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori disabili. Le province possono altresì individuare peculiari modalità per la successiva verifica della permanenza dello stato di disoccupazione dei suddetti lavoratori.

5. In seguito alla presentazione della dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione il lavoratore disabile è inserito nell'elenco anagrafico. I lavoratori disabili già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della l. 68/1999, sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico.

6. Il lavoratore disabile in stato di disoccupazione che lo richieda, può usufruire dei medesimi servizi offerti dai servizi per l'impiego a tutti gli altri lavoratori in stato di disoccupazione.

Art. 27 - Accertamento dello stato di disoccupazione

1. Conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore disabile che svolge un'attività di lavoro da cui derivi un reddito non superiore a quello di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a).

2. Lo stato di disoccupazione è sospeso nelle ipotesi previste dall'articolo 17.

3. Per i lavoratori disabili che, sulla base di idonea certificazione sanitaria, risultino non idonei a svolgere un'attività lavorativa per ragioni dovute alla loro disabilità, conservano lo stato di disoccupazione ma è sospesa nei loro confronti l'erogazione dei servizi. La sospensione perdura fino al momento in cui interventi curativi o riabilitativi consentano al lavoratore di essere nuovamente in grado di svolgere una attività lavorativa conforme alle proprie capacità di lavoro.

4. I disabili già iscritti all'elenco di cui all'articolo 8, comma 1 della l. 68/1999, che siano giudicati privi di capacità residue dagli organismi sanitari competenti e che presentino domanda di pensione di invalidità, vengono sospesi dallo stato di disoccupazione fino alla data di accoglimento della medesima domanda.

5. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 6 della l. 68/1999.

Capo VI LAVORATORI IN MOBILITA', STRANIERI, DETENUTI ED INTERNATI

Art. 28 - Disposizioni particolari per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità □

1. La richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità vale come dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.

2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, anche nel caso in cui non percepiscano l'indennità di mobilità, non devono rendere la dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, lo stato di disoccupazione è accertato secondo le specifiche disposizioni contenute nella legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Art. 29 - Disposizioni particolari per i lavoratori stranieri

1. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perdono il posto di lavoro anche per dimissioni, possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità presso il servizio per l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

2. I servizi per l'impiego:

a) concorrono alla rilevazione dei fabbisogni di lavoratori stranieri per singoli comparti produttivi, differenziati tra lavoratori subordinati e lavoratori stagionali;

b) favoriscono tutte le azioni positive relative all'incontro domanda e offerta di lavoro per gli stranieri che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità.

Art. 30 - Disposizioni particolari per i detenuti e gli internati

1. La dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione per i detenuti e gli internati viene accertata mediante la dichiarazione di disponibilità acquisita da parte della direzione dell'istituto penitenziario, che provvede a trasmetterla al servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale l'istituto è ubicato, unitamente al curriculum scolastico e professionale degli interessati.

2. I servizi per l'impiego, che ricevono la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procedono alla registrazione nell'elenco anagrafico ed alla redazione della scheda professionale, attivandosi, in collaborazione con la direzione degli istituti, a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro secondo le norme vigenti in materia di lavoro extrapenitenziario.

3. Si applicano le disposizioni generali in materia di conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione di cui al presente regolamento.

4. I detenuti e gli internati che entro quindici giorni dalla scarcerazione presentano al servizio per l'impiego ove hanno domicilio la dichiarazione di disponibilità, conservano l'anzianità di disoccupazione maturata nel periodo di carcerazione.

Titolo III

AVVIAMENTO A SELEZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I AVVIAMENTO A SELEZIONE EFFETTUATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Ambito di applicazione

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 22ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), introdotto dall'articolo 2 della l.r. 42/2003, effettuano direttamente le assunzioni per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante selezione dei soggetti inseriti negli elenchi anagrafici dei servizi per l'impiego della Toscana.

Art. 32 - Pubblicità delle offerte di lavoro

1. La pubblica amministrazione per le assunzioni di cui all'articolo 31, predispone apposito avviso pubblico di offerta di lavoro, di seguito denominato avviso, dandone adeguata e diffusa informazione mediante affissione nei propri albi e rimettendone copia al servizio per l'impiego competente, corrispondente a quello nel cui territorio viene effettuata l'assunzione. Il servizio per l'impiego provvede alla diffusione dell'avviso tra i servizi per l'impiego della regione mediante idonei mezzi di comunicazione anche telematici.

2. L'avviso deve indicare:

- a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare;
- b) tipologia e durata del contratto di lavoro;
- c) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;
- d) mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori;
- e) requisiti di cui all'articolo 33, comma 1;
- f) eventuali requisiti professionali richiesti;
- g) requisiti per la formazione della graduatoria;
- h) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa;
- i) data di pubblicazione dell'avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
- j) modalità di pubblicazione della graduatoria;
- k) dichiarazione di rispetto delle quote di riserva previste per specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla l. 68/1999;
- l) durata di validità della graduatoria;
- m) motivi che giustificano l'assunzione nel caso di posti a tempo determinato;
- n) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro;
- o) l'organo al quale presentare ricorso ed i relativi termini.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione

dell'avviso. Tale termine può essere ridotto ad otto giorni nel caso di assunzioni a tempo determinato.

Art. 33 - Presentazione delle domande

1. I soggetti inseriti negli elenchi anagrafici di cui all'articolo 31 alla data di pubblicazione dell'avviso, in possesso del diploma di scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, presentano la domanda di partecipazione alla selezione alla pubblica amministrazione attraverso la compilazione del modello allegato all'avviso.
2. Nella domanda di partecipazione i candidati attestano mediante autocertificazione il possesso dei requisiti indicati nell'avviso.
3. La pubblica amministrazione, provvede anche in collaborazione con il servizio per l'impiego competente per territorio, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate con autocertificazione anche dopo l'assunzione in servizio.

Art. 34 - Formazione della graduatoria

1. La pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'avviso della presentazione delle domande procede alla formulazione della graduatoria secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione, sulla base dei parametri indicati nella Tabella allegata al presente regolamento.
2. In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica.
3. La graduatoria è resa pubblica con le modalità previste nell'avviso.
4. Entro dieci giorni dalla pubblicazione i candidati possono proporre opposizione alla pubblica amministrazione avverso la posizione nella graduatoria se derivata da errori di calcolo del punteggio. L'eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi.

Art. 35 - Validità della graduatoria

1. Per le assunzioni a tempo indeterminato la graduatoria ha validità fino alla totale copertura dei posti previsti nell'avviso, comunque per un termine non superiore a sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Per le assunzioni a tempo determinato la graduatoria ha validità fino a dodici mesi successivi alla pubblicazione della stessa anche per assunzioni, della stessa qualifica e profilo professionale, ulteriori rispetto ai posti offerti nell'avviso.

Art. 36 - Casi di decadenza dalla graduatoria

1. I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza giustificato motivo;
 - b) dichiarazione di inidoneità al posto offerto;
 - c) assenza dei requisiti richiesti, anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione dell'avviso;
 - d) rinuncia all'assunzione in servizio senza giustificato motivo.

Art. 37 - Convocazione alle prove selettive

1. La pubblica amministrazione convoca i candidati aventi diritto secondo l'ordine della graduatoria entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria per sottoporli a prova selettiva.
2. I candidati sono convocati in numero doppio dei posti da coprire.
3. La pubblica amministrazione, nei casi di assunzione con rapporto a tempo determinato, laddove ricorrano motivi che giustificano l'urgenza a coprire il posto derivante anche da esigenze organizzative, ha facoltà di convocare un numero di lavoratori triplo dei posti da coprire.
4. La pubblica amministrazione provvede alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o non abbiano accettato l'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, procedendo alla convocazione di ulteriori candidati secondo l'ordine della graduatoria.
5. La pubblica amministrazione comunica altresì ai servizi per l'impiego i nominativi dei candidati che non hanno risposto alla convocazione, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi adottati dall'interessato.

Art. 38 - Selezione

1. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale.
2. La selezione accerta esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica o profilo professionale del posto offerto e non comporta alcuna valutazione comparativa.
3. Le operazioni di selezione, a pena di nullità, sono pubbliche.
4. Alle operazioni di selezione provvede una commissione nominata dalla pubblica amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nell'avviso.

Art. 39 - Assunzione ed obblighi di comunicazione

1. La pubblica amministrazione assume in servizio i candidati utilmente selezionati nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. La pubblica amministrazione comunica i nominativi dei lavoratori assunti al servizio per l'impiego competente che corrisponde a quello nel cui territorio si verifica l'assunzione.
3. La pubblica amministrazione comunica ai servizi per l'impiego i nominativi dei candidati che non hanno accettato l'assunzione, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi adottati dall'interessato.

Art. 40 - Assunzioni per motivi d'urgenza

1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, la pubblica amministrazione può procedere ad assumere direttamente senza la procedura di avviamento a selezione, per i profili e le qualifiche per i quali è richiesto la scuola dell'obbligo e per

prestazioni inferiori a quindici giorni lavorativi, soggetti iscritti nell'elenco anagrafico del servizio per l'impiego competente per territorio.

Capo II

AVVIAMENTO A SELEZIONE EFFETTUATO DAL SERVIZIO PER L'IMPIEGO

Art. 41 - Richiesta di selezione al servizio per l'impiego

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 31 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione al servizio per l'impiego competente nell'ambito territoriale in cui è situata la sede di lavoro.

Art. 42 - Procedura per la formazione della graduatoria

1. La pubblica amministrazione predispone l'avviso, secondo quanto previsto dall'articolo 32.

2. Le domande dei candidati alla selezione sono presentate al servizio per l'impiego di cui all'articolo 41 con le modalità previste dall'articolo 33.

3. Il servizio per l'impiego procede alla formulazione della graduatoria con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, e la trasmette alla pubblica amministrazione richiedente.

4. La pubblica amministrazione pubblica la graduatoria con le modalità previste nell'avviso.

Art. 43 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo I. 3

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I

Disposizioni transitorie

Art. 44 - Trasferimento d'ufficio nell'elenco anagrafico dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento

1. I lavoratori risultanti iscritti nelle sopresse liste di collocamento ordinario, o comunque presenti nelle banche dati dei servizi per l'impiego, sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, facendo espressa menzione della particolare provenienza.

Art. 45 - Anzianità per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 4071.

1. Fino all'entrata in vigore della riforma degli incentivi all'occupazione possono essere assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza

pubblica 1991-1993), i lavoratori in possesso dello stato di disoccupazione che hanno una anzianità di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi.

Art. 46 - Dipendenti sospesi temporaneamente dalle imprese

1. Per i lavoratori dipendenti, anche da imprese artigiane, sospesi temporaneamente dal lavoro per situazioni di crisi aziendale, tramite accordi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, rimangono in vigore, ai fini della corresponsione dell'indennità di disoccupazione, le procedure attualmente in atto e previste dalle circolari del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dell'INPS, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali.

Art. 47 - Avviamento numerico nella pubblica amministrazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si fa più luogo alla approvazione delle graduatorie annuali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

Allegato A

Tabella

AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Criteria e parametri per la formazione delle graduatorie

A) Gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono:

- 1) carico di famiglia;
- 2) reddito personale imponibile lordo riferito all'anno precedente;
- 3) stato di disoccupazione.

B) Computo degli elementi che concorrono alla formulazione della graduatoria:

- 1) a tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 1000 punti
- 2) dai 1000 punti di partenza sono tolti i punti relativi allo stato di famiglia, si aggiungono i punti relativi al reddito e si tolgono infine i punti relativi al punteggio definito per lo stato di disoccupazione;
- 3) il candidato con punteggio minore in graduatoria precede il candidato con punteggio maggiore; in caso di parità i candidati più anziani di età anagrafica precedono i più giovani.

1) CARICO DI FAMIGLIA

A) Per carico di famiglia deve intendersi quello ricavato dallo stato di famiglia del lavoratore interessato per persone conviventi prive di reddito proprio o con redditi non assoggettabili ad IRPEF.

B) Le persone a carico sono da considerare:

- 1) figlio minorenni disoccupato o studente;
- 2) coniuge o convivente more uxorio disoccupato;
- 3) figlio maggiorenne fino a 26 anni se disoccupato o studente;
- 4) figlio di qualsiasi età con invalidità oltre il 66%;
- 5) fratello o sorella minorenni solo nei casi di mancanza dei genitori o con genitori entrambi disoccupati;
- 6) fratello o sorella di qualsiasi età se invalido oltre il 66% solo in mancanza dei genitori o con i genitori entrambi disoccupati;
- 7) genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico, o di età inferiore se invalido con percentuale superiore al 66%.

C) Il punteggio sullo stato di famiglia si attribuisce sulla base dei seguenti parametri:

- 1) il punteggio del candidato o della candidata per figli minorenni e per persone invalide a carico con percentuale superiore ai 66% senza limiti di età, è diminuito di 12 punti;
- 2) il punteggio del candidato per i figli maggiorenni e per persone a carico non invalide è diminuito di 6 punti;
- 3) il punteggio del candidato disoccupato, appartenente a famiglia monoparentale è diminuito di un numero doppio di punti per ogni figlio minorenni a carico ovvero per ogni persona a carico a prescindere dal vincolo di parentela se invalido con percentuale superiore al 66%;
- 4) il punteggio del candidato disoccupato con fratello o sorella a carico, di qualsiasi età se invalido con percentuale di invalidità superiore al 66% è diminuito di un numero doppio di punteggio per ogni persona invalida a carico, solo in caso di mancanza di genitori, o con genitori in stato di disoccupazione;
- 5) il punteggio del candidato disoccupato con fratello o sorella minorenni a carico, solo in caso di mancanza di genitori, o con genitori in stato di disoccupazione, è diminuito di un numero doppio di punteggio per ogni persona a carico;
- 6) i punti per i figli a carico sono attribuiti ad entrambi i genitori disoccupati.

2) REDDITO PERSONALE

A) Per reddito personale si intende la situazione reddituale imponibile lorda dell'interessato riferita all'anno precedente la pubblicazione dell'avviso dell'offerta di lavoro.

B) Il punteggio relativo al reddito personale è il seguente:

FASCE DI REDDITO	PUNTEGGIO
Da € 0,00 a € 7.500,00	PUNT. 0
Da € 7.501,00 a € 8.000,00	PUNT. + 1
Da € 8.001,00 a € 8.500,00	PUNT.+ 2
Da € 8.501,00 a € 9.000,00	PUNT.+ 3
Da € 9.001,00 a € 9.501,00	PUNT. +6
Per ogni ulteriore fascia di € 500,00di reddito	+3 punti per ogni fascia

3) STATO DI DISOCCUPAZIONE

A) Ai lavoratori che abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del d. lgs. 181/2000 è computata una diminuzione di punteggio di 30 punti.

B) Ai lavoratori iscritti ai sensi dell'articolo 16 della l. 56/1987 alla data del 31 dicembre 2002, che abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del d. lgs 181/2000 entro il 27 agosto 2003, sono riconosciuti, per il periodo pregresso di iscrizione nelle sopresse liste di collocamento ordinario, fino ad un massimo di 10 anni (con una diminuzione di punteggio massima di 74 punti). Il punteggio è attribuito secondo i parametri di seguito indicati:

- 1) diminuzione di 1 punto per ogni mese di anzianità per un massimo di cinque anni (diminuzione massima di 60 punti);
- 2) diminuzione di 1 punto ogni 3 mesi (il punteggio si matura alla fine dei 3 mesi) per il sesto e il settimo anno (diminuzione massima 68 punti);
- 3) diminuzione di 1 punto ogni 6 mesi (il punteggio si matura alla fine dei 6 mesi) dall'ottavo fino al decimo anno (diminuzione massima 74 punti);

C) I predetti punteggi sono riconosciuti fino all'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata superiore a otto mesi ovvero a quattro mesi se "giovani" tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso.